



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 569

Torino, 29/06/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Antonino IARIA

Alberto UNIA

Maria LAPIETRA

Alberto SACCO

Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Roberto FINARDI - Marco Alessandro GIUSTA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: PROPOSIZIONE RICORSO DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO AVVERSO AVVISO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA TAR PIEMONTE N. 20/2020. (LITE N. 220/ 2021 ML).

Con ricorso proposto avanti al TAR Piemonte (R.G. 504/2016), le Società Forella srl e Pranova srl chiedevano l'accertamento della non debenza e la conseguente restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione relativi a intervento di ristrutturazione in Torino, Via Viù n. 8, assentito con permesso di costruire n. 169/2014.

Il TAR Piemonte, Sezione II, con sentenza n. 20/2020 pubblicata il 7/1/2020, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui gli oneri di urbanizzazione sono correlati all'aumento del carico urbanistico e non al titolo edilizio, ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune di Torino "a rifondere alle ricorrenti in solido la somma di € 150.855,68 oltre interessi dal 12.5.2016

al saldo”.

In ottemperanza alla sentenza, il Servizio permessi di Costruire ha versato alla Società Pranova S.r.l. l'importo di euro 152.889,97 computando gli interessi nella misura legale.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Territoriale di Torino I ha notificato in data 26 maggio 2021 Avviso n. 2020/014/SC/000000020/0/003 di liquidazione dell'imposta di registro relativa alla predetta sentenza determinando l'imposta dovuta (3%) oltre che sulla somma capitale su un importo di interessi computati ai sensi dell'art. 1284, comma 4 cod. civ., che richiama gli interessi moratori commerciali di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

L'Agenzia delle Entrate ha così conteggiato un importo di interessi moratori commerciali pari a Euro 43.989,00 a fronte dell'importo degli interessi legali versati dall'Amministrazione pari a Euro 2.889,97.

A seguito della notifica dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate, le Società ricorrenti Forella e Pranova hanno inviato all'Amministrazione richiesta aggiuntiva di pagamento di interessi moratori per un importo totale di Euro 48.614,56.

Detta richiesta è stata respinta con nota dell'Avvocatura Comunale, inviata a mezzo pec in data 15 giugno 2021, in quanto la predetta disposizione dell'art. 1284, comma 4 cod. civ., non è applicabile al caso di specie, stante il principio interpretativo, espresso anche recentemente dalla Corte di Cassazione (Sez. II sentenze n. 8050/2019 e n. 8289/2019), secondo cui *“il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie”, ...Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento.”.*

Si rende necessario pertanto procedere all'impugnazione dell'Avviso di Liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di Torino dell'imposta di registro, relativa alla sentenza del TAR Piemonte n. 20/2020, proponendo ricorso (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992) avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con effetti di reclamo e contestuale proposta di mediazione, per la rideterminazione corretta dell'imposta di registro dovuta computando, ai fini dell'applicazione dell'aliquota, gli interessi legali anziché quelli moratori ex art. 1284, comma 4 c.c..

In tal caso, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute al fine di consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione.

Visto il parere favorevole della Direzione del Servizio Centrale Avvocatura, in riscontro alla relazione prot. 2621 del 21/6/2021, occorre pertanto che il Comune di Torino, a mezzo dell'Avvocatura comunale, proponga ricorso, da valersi quale reclamo, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, avverso l'indicato Avviso di Liquidazione con istanza di mediazione al fine di ottenere una rideterminazione corretta dell'imposta di registro, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale di cui sopra, trattandosi nel caso di specie di pagamento indebito e non di inadempimento contrattuale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare il Comune di Torino, in persona della Sindaca pro tempore, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, a proporre ricorso/reclamo con istanza di mediazione avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l'Avviso di Liquidazione dell'imposta di registro determinata dall'Agenzia delle Entrate, come in premessa descritto, dando mandato alla Sindaca, di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Lacognata

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari